

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Tammaro Maiello	Presidente e relatore
Paola Briguori	Consigliere
Marco Fratini	Consigliere
Carola Corrado	Primo Referendario
Flavia D'Oro	Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello, in materia pensionistica, iscritto al n. **60563** del registro di segreteria, proposto da:

XXX XXXX (c.f.: XXXX), nato a XXX (XX) il

1 XXX XXX e residente in XXX (XX), (XXX), in XX XXX,
 X, elettivamente domiciliato in XXX al XX XXX XXX X,
 2

presso e nello studio dell'Avv. Igor Dante (C.F.:DNTGRI74L06D969R),
 dal quale è rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al
 presente atto, e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli
 avvisi di cancelleria al seguente numero di fax: 010.8606708 e/o al
 seguente indirizzo PEC: igor.dante@ordineavvgenova.it;

-appellante-

contro

Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Via Ciro il Grande 21, (C.F. 80078750587), rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti:

Antonietta Coretti (c.f. CRTNNT58D53L117B - posta elettronica certificata avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it);

Antonella Patteri (codice fiscale PTTNNL60E49D665K - posta elettronica certificata: avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it);

Sergio Preden (codice fiscale PRDSRG72L16H501O - posta elettronica certificata: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it);

Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B67D883T - posta elettronica certificata avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it);

Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839U - posta elettronica certificata avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it);

come da procura speciale in calce al presente atto e presso gli stessi domiciliati in Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale dell'I.N.P.S.;

- appellato-

avverso e per la riforma

della sentenza n. 164/2022 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Sardegna in composizione monocratica, depositata in data 12.07.2022

VISTO l'atto di appello;

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI nell'udienza del 10 dicembre 2025, svolta con l'assistenza del

segretario, dr.ssa Chiara Pimpinella, data per letta con il consenso delle parti la relazione del relatore Presidente Tammaro Maiello nonché l'Avv. Stefano Parretta su delega scritta dell'Avv. Dante Igor per l'appellante XXX XXX e l'avv. Preden Sergio per l'appellato INPS.

FATTO

1. Ricorso in primo grado di XXX XXX.

Con ricorso in primo grado il sig. XX XXX ha impugnato il provvedimento prot. n. INPS.3400.04/02/2019.0032759 del 4.2.2019 dell'INPS di Genova relativo al conferimento della pensione liquidata a decorrere dal 1/03/2019 a favore per i seguenti motivi:

a) erroneo computo dei contributi maturati al 31/12/1995.

Dal provvedimento dell'istituto di cui alla prod. n. 2 ed oggetto di precedente impugnazione, il sig. XXX XXX risultava aver maturato, alla data del 31/12/1995, 17 anni 11 mesi e 26 giorni di contributi.

Detto risultato deriva dal computo delle giornate lavorative relative al servizio prestato dal Sig. XXX nel periodo dal 20 aprile 1982 al 31 dicembre 1995 - e applicazione delle maggiorazioni di 1/5 per il servizio ordinario e di 1/3 per il servizio da imbarcato – con riferimento al cd. “*anno commerciale*”; ossia tramite la suddivisione di un anno in dodici mesi di trenta giorni ciascuno, così per un totale di 360 giorni l'anno (vd. prod. n. 3).

b) erroneo riconoscimento delle maggiorazioni contributive previste per il servizio svolto.

È doveroso altresì rilevare come il medesimo ricorrente risulti aver prestato servizio con la qualifica prima di Padrone/motorista e poi di

Comandante di unità navale in navigazione d'altura/motorista dal 15 luglio 1983 al 31 agosto 1983, nonché dal 24 settembre 1983 fino alla data di cessazione dal servizio (28 febbraio 2019).

Posta la pacifica applicabilità ai dipendenti della Polizia di Stato della disposizione di cui all'art. 19 del D.P.R. 1092/1973, con conseguente aumento di un terzo del servizio prestato a bordo di navi in armamento o in riserva, così come per il servizio prestato sulla costa in tempo di guerra o, ancora, in relazione al servizio di navigazione, è altrettanto vero che il terzo comma dello stesso art. 19 prevede che: *“il servizio prestato a bordo delle navi in armamento o in riserva dai militari addetti alle macchine è aumentato di due quinti”*.

Talché per il servizio prestato con qualifica prima di Padrone/motorista e poi di Comandante di unità navale in navigazione d'altura/motorista all'odierno ricorrente dovrebbe invero essere riconosciuto il relativo aumento di due quinti (doc. 4), posto che le unità navali in dotazione alla Polizia di Stato fanno parte del Naviglio Militare dello Stato; con ogni conseguenza del caso, ancora, sia con riferimento al sistema di calcolo pensionistico concretamente applicabile (retributivo fino al 31 dicembre 2011 e contributivo dal 1° gennaio 2012 alla cessazione dal servizio), sia con riferimento all'importo mensile effettivamente liquidabile.

c) erronea applicazione del sistema di calcolo pensionistico misto.

Anche qualora si tralasciassero i motivi di ricorso di cui ai punti sub a) e b) che precedono, risulta comunque evidente l'erronea applicazione del sistema di calcolo pensionistico misto, così come risultante dal corpo del provvedimento dell'Istituto di cui alla prod. n. 2.

Come noto il discrimine circa l'applicazione del sistema di calcolo pensionistico retributivo, piuttosto che misto risiede nel disposto di cui all'art. 1, comma 13 della L. n. 335/1995, secondo cui: *“per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo”*.

Secondo quanto risultante dal provvedimento oggetto di impugnazione l'odierno ricorrente al 31 dicembre 1995 vantava 17 anni, 11 mesi e 26 giorni di contributi maturati, che avrebbero dovuto essere arrotondati a 18 anni.

Ciò nonostante, al ricorrente veniva comunque conferita pensione diretta ordinaria di anzianità, liquidata con il sistema misto; con conseguente determinazione di prima e seconda quota di pensione calcolate, rispettivamente - come da prospetto riepilogativo (prod. n. 3) - alla data del 31 dicembre 1992 ed alla data del 31 dicembre 1995 secondo il sistema di calcolo pensionistico retributivo, e terza quota calcolata in applicazione del sistema cd. contributivo dal 1° gennaio 1996, fino alla data di cessazione dal servizio (28 febbraio 2019).

Come noto l'art. 59, lettera b) della L. n. 449/1997 stabilisce che *“per la determinazione dell'anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto”*, con ciò nulla disponendo circa l'arrotondamento delle frazioni di mese; talché deve a riguardo ritenersi applicabile in via analogica il disposto di cui all'art. 3 della L. 274/1991

a mente del quale: *“per le cessazioni dal servizio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione della quota del trattamento di quiescenza (...) il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore”* ; come peraltro chiarito da circolare INPDAP n. 14 del 16 marzo 1998, con conseguente diritto alla liquidazione della pensione in base al sistema retributivo.

2. Memoria dell'INPS in primo grado.

L'Istituto previdenziale nel costituirsi in giudizio con memoria depositata in data 03.06.2022 ha sostenuto la correttezza del proprio operato, precisando che:

- a) nessun tipo di arrotondamento può essere applicato a favore del ricorrente;
- b) la norma di cui all'articolo 1, comma 13, della Legge nr. 335 del 1995 prevede testualmente il possesso di anzianità pari ad *“almeno”* 18 anni al 31.12.1995.

3. Sentenza n. 164/2022 della Sezione territoriale per la Sardegna.

La Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Sardegna, in composizione monocratica, con sentenza n.164/2022 depositata in data 12.07.2022 ha rigettato il ricorso del sig. XXX.

Dall'esame della sentenza n.164/2022 si evince che il giudice di prime ha respinto i motivi di gravame in quanto:

- a) in materia pensionistica si applica il concetto uniforme ed omogeneo di anno commerciale, basato su 12 mesi ciascuno di giorni 30;

b) l'INPS ha correttamente calcolato le maggiorazioni contributive in funzione del servizio prestato, di cui all'articolo 19 del D.P.R. nr. 1092 del 1973, tenendo conto, peraltro, che la difesa del sig. XXX non ha chiaramente precisato nel gravame dove e per quale motivo si anniderebbe l'errore nel computo effettuato dall'Amministrazione resistente, limitandosi ad affermazioni generiche, apodittiche e prive di specifici e comprovati riscontri numerici;

c) anche la terza censura in tema di arrotondamento dell'anzianità complessiva a mese non ha pregio e deve essere disattesa alla luce del recente e maggioritario orientamento assunto sul punto dalla giurisprudenza (cfr sentenza n. 56/2020 del 20.02.2020 della III Sezione giurisdizionale centrale di appello).

Invero, poiché la disposizione di cui all'articolo 1, comma 13, della Legge nr. 335 del 1995 ha un tenore letterale chiaro ed univoco, significativamente indicativo nel prevedere *“almeno 18 anni di anzianità contributiva”*.

Ne discende, quale immediato corollario, che la norma in rassegna non presenta alcuna lacuna testuale, né si ravvisa l'esigenza di una integrazione ermeneutica per colmare supposte perplessità o carenze dispositive, in realtà assolutamente inesistenti.

L'impiego da parte del legislatore della parola *“almeno”*, infatti, testimonia la volontà precisa di introdurre un elemento di sicura tassatività e di estremo rigore nella descrizione normativa della fattispecie, fissando in 18 anni di anzianità contributiva concretamente maturata, il presupposto per riconoscere il calcolo del trattamento

pensionistico con il metodo più favorevole per il pensionato, ed oneroso per l'INPS, e, quindi, per l'intera collettività, ossia quello retributivo puro.

4. Atto di appello di XX XXX.

Con atto di appello del 12.1.2023 il sig. XXX XXX ha impugnato la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sardegna in composizione monocratica n. 164/2022, depositata in data 12 luglio 2022 per i seguenti motivi.

1. Erronea applicazione e/o interpretazione dell'art. 1, comma 13, della Legge n. 335 del 1995.

Nel corpo della sentenza impugnata, il rigetto del proposto ricorso è stato determinato, secondo il convincimento del Giudice adito, dalla mancanza di pregio delle argomentazioni difensive volte alla richiesta di un arrotondamento dell'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, sulla scorta del mero tenore letterale della disposizione di cui all'art. 1, comma 13, della Legge n. 335 del 1995.

In particolare, il termine "*almeno*" in essa contenuto è stato ritenuto determinante nel senso di escludere la possibilità di integrazione della disposizione in relazione alla necessità di arrotondamento di periodi contributivi inferiori agli anni 18 alla data del 31 dicembre 1995 ad anno intero.

Tale convincimento, ritiene parte appellante, dipende dall'errata applicazione delle norme di diritto in materia e dalla conseguente erronea interpretazione del tenore testuale della disciplina di cui all'art. 1, comma 13, della legge n. 335 del 1995.

È evidente, infatti, che l'avverbio almeno non contribuisca in alcun modo a determinare in cosa consista e con quali modalità debba espletarsi il calcolo dell'anzianità contributiva effettivamente maturata alla data del 31 dicembre 1995 e considerabile ai fini dell'applicazione del corretto sistema di liquidazione del trattamento pensionistico.

Poiché, come noto, l'art. 59, lettera b) della L. 449/1997 prevede che *“per la determinazione dell'anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso e per difetto”* mentre, contrariamente, l'art. 3 della L. 274/1991 stabilisce che *“per le cessazioni del servizio a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della determinazione della quota del trattamento di quiescenza (...) il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore”*, nel caso di specie l'anzianità contributiva pari a 17 anni, 11 mesi e 26 giorni riconosciuta alla data del 31 dicembre 1995 dall'istituto avrebbe dovuto essere arrotondata a complessivi anni 18, con ogni conseguenza in relazione al diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in base al sistema retributivo con riferimento all'anzianità contributiva maturata antecedentemente al 1 gennaio 2012.

In tal senso si evidenzia, tra le altre, la recente sentenza n. 1/2021QM/ delle Sezioni Riunite della Corte dei conti.

2.Omesso esame delle allegazioni del ricorrente e conseguente vizio di motivazione, in relazione all'applicazione delle maggiorazioni contributive previste per il servizio prestato.

Con riferimento all'ulteriore doglianza circa la mancata applicazione delle maggiorazioni contributive previste per il servizio prestato la motivazione della sentenza impugnata si rivela meramente apparente, non prendendo in alcun modo in considerazione le allegazioni documentali di parte ricorrente pienamente integrative del proposto ricorso.

In particolare, il sig. XXX lamentava la mancata applicazione della maggiorazione dei 2/5 così come disciplinata all'art. 19, comma 3, del D.P.R. 1092/1973, a mente del quale, come noto, *“il servizio prestato a bordo delle navi in armamento o in riserva dai militari addetti alle macchine è aumentato di due quinti”*.

Il diritto vantato dal ricorrente deriva dalla qualifica di padrone/motorista (e poi di Comandante di unità navale in navigazione d'altura/motorista) per i periodi contributivi dal 15 luglio 1983 al 31 agosto 1983 prima e dal 24 settembre 1983 fino alla data di cessazione dal servizio (28 febbraio 2019) poi.

In relazione a tale circostanza fattuale il sig. XXX lamentava la mancata applicazione del disposto di cui all'art. 19, comma 3 del D.P.R. 1092/1973, influente, altresì, sul conteggio dei contributi maturati alla data del 31 dicembre 1995, con ogni ovvia conseguenza in relazione al sistema pensionistico in concreto applicabile.

A fronte di tale specifica doglianza, tuttavia, il Giudice adito si limitava ad affermare: *“l’Inps ha correttamente calcolato le maggiorazioni contributive in funzione del servizio prestato, di cui all’articolo 19 del D.P.R. nr. 1092 del 1973, tenendo conto, peraltro, che la difesa di part*

attrice non ha chiaramente precisato nel gravame dove e per quale motivo si anniderebbe l'errore nel computo effettuato dall'Amministrazione resistente, limitandosi ad affermazioni generiche, apodittiche e prive di specifici e comprovati riscontri numerici”.

Tale motivazione appare viziata per due ordini di ragioni.

Laddove, infatti, viene aprioristicamente affermata la correttezza dei calcoli effettuati dall'INPS in relazione alle maggiorazioni contributive in funzione del servizio prestato, nessuna motivazione viene fornita circa il ragionamento logico giuridico sotteso alla conclusione.

In tal senso è impossibile evincere dal corpo del provvedimento impugnato se sia stata ritenuta effettivamente applicata dall'istituto la maggiorazione contributiva prevista dal citato art. 19, comma 3, del D.P.R. nr. 1092 del 1973 o se, di contro, sia stata ritenuta inapplicabile la relativa previsione normativa e, nel caso, sulla scorta di quale ordine di ragioni.

Medesima doglianza in punto carenza motivazionale deve muoversi con riferimento alla ritenuta genericità delle difese di parte attrice in punto maggiorazioni applicabili, non essendosi minimamente il giudice confrontato con la specifica documentazione allegata al ricorso e comprovante tanto i presupposti applicativi delle maggiorazioni rivendicate, quanto l'omessa applicazione delle stesse ad opera dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

3. Mancanza di motivazione in relazione all'omessa valutazione circa le istanze istruttorie avanzate.

Il provvedimento impugnato, infine, risulta del tutto carente circa la

valutazione delle istanze istruttorie formulate da parte ricorrente nel corpo del ricorso, successivamente rinnovate in sede di udienza di trattazione.

Posta l'evidente incongruenza, infatti, circa i dati riportati nei prospetti predisposti dalla Questura di Genova e i relativi conteggi INPS in punto contributi maturati alla data del 31 dicembre 1995, già in sede di conclusioni del ricorso introduttivo dinanzi al Giudice di primo grado, parte ricorrente aveva avanzato istanza di licenziamento CTU al fine di colmare i dubbi circa le riscontrate discrepanze.

4.1. Richieste dell'appellante XXX XXX.

Pertanto, l'appellante sig. XXX XXX chiede a questa Sezione giurisdizionale centrale di appello di:

1) accertare e dichiarare:

il diritto dell'appellante, sig. XXX, a percepire la pensione diretta ordinaria di anzianità liquidata sulla base del sistema retributivo fino al 31/12/2011 e sulla base del sistema contributivo a far data dall'1/1/2012 e fino alla data di cessazione del servizio (28.2 2019);

2) accertare e dichiarare:

altresì il diritto del ricorrente alla rideterminazione del trattamento pensionistico, con corresponsione dei relativi arretrati, pari alla differenza tra i ratei pensionistici spettanti in base al suddetto ricalcolo/riliquidazione e quelli percepiti, per le causali di cui in premessa, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria oltre accessori come per legge, fino all'effettivo soddisfo, disponendo se del caso relativa CTU contabile;

3) condannare:

l'I.N.P.S. – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al ricalcolo e alla conseguente riliquidazione della pensione spettante al sig. XXXX sulla base di tutti i motivi esposti in narrativa e alla corresponsione in favore del ricorrente di tutte le somme arretrate oltre accessori;

4) condannare altresì:

l'I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese e dei compensi professionali del presente procedimento, oltre accessori come per legge, da distrarsi a favore dell'Avv. Igor Dante che se ne dichiara antistatario.

5. Memoria dell'INPS.

L'INPS nel costituirsi con apposita memoria nel presente giudizio di appello rappresenta che:

- a) pare che l'avverso gravame sia privo di pregio, stante la correttezza della sentenza di prime cure, che si pone nel solco di un orientamento già tracciato dalla giurisprudenza, anche di appello, di codesta Corte;
- b) con la sentenza in epigrafe, è stato respinto il ricorso, in relazione al richiesto arrotondamento dell'anzianità contributiva, in adesione ad un orientamento conforme di appello di codesta Corte;
- c) sul punto, la sentenza gravata richiama numerosi precedenti cui si è uniformata, che non paiono in alcun modo essere efficacemente contestati dall'appellante, specie in considerazione della ratio della riforma pensionistica di cui alla legge n. 335/1995;

d) è appena il caso di aggiungere, incidentalmente, che anche dall'impossibile accoglimento dell'appello, controparte non conseguirebbe l'applicazione del sistema contributivo, stante l'intervento della riforma del 2011, che come noto ha introdotto il sistema contributivo per tutti, a decorrere dal 1° gennaio 2012 (art. 24, II comma, del d.l. n.201/2011, cd. misto Fornero);

e) prima dell'entrata in vigore di tale ultima modifica, il sistema di calcolo della pensione era stato riformato dalla legge n. 335/1995 che, all'art. 1 comma 12, prevede che:

«Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:

a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;

b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo»;

f) tale sistema di calcolo non ammette deroghe e non prevede alcuna possibilità di arrotondamento dell'anzianità contributiva già acquisita dagli assicurati, come già unanimemente ritenuto da codeste Sezioni di appello, che hanno deciso in senso analogo alla sezione regionale

negli ultimi anni. Tra tutte, si rinvia alla sentenza n. 249/2020 della sezione I di appello, che a sua volta richiama numerosi precedenti, tutti in senso conforme (sentenze: Sez. I, n. 206/2020; Sez. III n. 56/2020 – richiamata nella motivazione della sentenza qui gravata -, n. 97/2019 e n. 126/2018; Sez. II, n. 475/2019);

g) come correttamente osservato dal Giudice di prime cure, la norma del 1995 era chiara e tassativa nel segnare la demarcazione tra i due sistemi di calcolo e non si presta ad alcuna interpretazione difforme dal suo tenore letterale. Peraltro, come cennato, il sistema di calcolo contributivo è poi stato anche allargato dalla riforma del 2011:

h) quanto alla possibilità di applicare, per arrivare all'arrotondamento richiesto dall'appellante, la normativa anteriore al 1995, della tesi si sono occupate le sentenze di appello citate, con esito negativo, stante la chiara prevalenza della norma posteriore, che peraltro detta i «principi fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica» e può essere derogata solo espressamente (art. 1, comma 2); ne consegue l'evidente infondatezza della tesi proposta da controparte;

i) riguardo al secondo motivo di appello, l'ente ha applicato le maggiorazioni contributive come previste in relazione ai servizi svolti dall'assicurato e risultanti dalla documentazione pervenuta dall'amministrazione datore di lavoro;

j) ad ogni modo, controparte, come correttamente osservato dal Giudice di primo grado, da un lato, non ha dato prova della sussistenza dei requisiti per la maggiorazione richiesta, dall'altro non ha allegato

quale sarebbe l'aumento della pensione in godimento, se venisse applicato quanto domandato (che, all'evidenza, comporterebbe l'elisione della maggiorazione contributiva già computata dall'ente). E tanto non poteva essere oggetto di una consulenza tecnica, che come noto non può supplire alle mancate allegazioni di parte.

5.1. Richieste dell'appellato INPS.

L'INPS chiede a questa Sezione centrale giurisdizionale di appello di respingere l'avverso gravame, con ogni conseguente provvedimento.

6. All'odierna udienza del 10 dicembre 2025, l'avv. Parretta per l'appellante XXX si riporta integralmente all'atto di appello, insistendo per il suo accoglimento mentre l'avv. Preden, per l'appellato INPS, nel riportarsi alla memoria difensiva, contesta le avverse difese, richiamando la sentenza n. 451/2023 di questa Sezione d'Appello, che ha respinto analoga domanda.

DIRITTO

L'appello è infondato e va respinto.

1. L'appellante sig. XXX, con il gravame in esame impugna la sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Sardegna in composizione monocratica n. 164/2022, depositata in data 12 luglio 2022 per i seguenti 3 motivi.

1. *Erronea applicazione e/o interpretazione art. 1, co.13, l. n. 335/1995.*

Con il primo motivo l'appellante si duole per non avere il giudice di prime cure riconosciuto il diritto all'arrotondamento a 18 anni dei periodi contributivi maturati al 31.12. 95 (17 anni, 11 mesi e 26 giorni), per poter usufruire del calcolo della pensione con il sistema retributivo.

1.1. La riforma Dini legge n.335/1995

L'art.1, comma 13 della legge n. 335/1995 prevede che:

*“per i lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva di **“almeno diciotto anni”**, la pensione è interamente liquidata secondo la normativa vigente in base al sistema retributivo>>.*

Al fine di meglio comprendere natura, funzione e ambiti di operatività delle norme, oggetto di divergente interpretazione tra le parti, appare necessario esaminare il relativo quadro normativo.

1.2 Il sistema degli arrotondamenti finalizzato al diritto e alla misura della pensione nella gestione esclusiva dell’A.G.O.

Riguardo al trattamento dei dipendenti civili e militari dello Stato, questi *“(…) all’atto della cessazione dal servizio, hanno diritto al trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato, secondo le norme del presente testo unico>> (art. 1, co. 1, d.P.R. 1092/1973).*

Pertanto, al fine di conseguire il diritto e la giusta misura della pensione, si prevede che: *“Tutti i servizi prestati (...) si computano (...) dalla data di decorrenza del rapporto di impiego o di lavoro sino a quella di cessazione di tale rapporto (...)>> (art. 8, commi 1 e 2).*

Per i militari il computo *“(…) si effettua dalla data di assunzione in servizio a quella di cessazione del servizio stesso” (art. 8, co. 2, ult. parte).*

L’anzianità di servizio è poi computata in anni e mesi anziché in settimane contributive, nozione quest’ultima estranea al sistema pensionistico pubblico.

Il successivo art. 40 del citato T.U. ha quindi previsto che “(...) *la somma dei servizi e periodi computabili in quiescenza (...) costituisce il servizio effettivo*” che, con l’aggiunta degli aumenti dovuti per campagne di guerra, per servizio di navigazione e di volo, di confine e altri, “*costituisce il servizio utile*”.

I commi 3 e 4, nell’ambito delle tecniche di computo dei servizi (effettivo e utile) resi, recavano un’articolata disciplina di meccanismi di arrotondamento, alla cui stregua la frazione di anno superiore a sei mesi si arrotondava all’anno, quella inferiore si trascurava.

Pertanto, con la regola dell’arrotondamento all’anno il legislatore - a fronte del principio secondo il quale i fatti dal cui verificarsi discendono determinate conseguenze giuridiche devono valutarsi per quel che sono, salvo che l’ordinamento fornisca una regola che conduca a una diversa valutazione - ha inteso riconoscere una approssimazione temporale di ampiezza pari a un semestre, includendo, per continenza, anche il riconoscimento di una approssimazione temporale di ampiezza minore vale a dire:

- quella pari alla metà di un mese, con la conseguenza che la frazione superiore a quindici giorni si computerebbe come mese intero;
- mentre la frazione uguale o inferiore a quindici giorni si trascurerebbe.

Ciò è poi avvenuto in modo espresso nell’ambito delle ex Casse pensioni [Cassa pensione dipendenti Enti locali (C.P.D.E.L.), Cassa pensioni insegnanti di asilo e scuole elementari parificate (C.P.I.), Cassa pensioni ai Sanitari (C.P.S.) e Cassa per le pensioni agli Ufficiali giudiziari (C.P.U.G.), amministrate dalla Direzione Generale degli

Istituti di Previdenza, poi soppressi e confluiti nell'INPDAP], per via dell'art. 3, co. 1, della legge 274, dell'8 agosto 1991, prevedente, per le cessazioni dal servizio decorrenti dalla data del 10 settembre 1991 (di entrata in vigore), in cui si prevede che *“(...) ai fini della determinazione della quota del trattamento di quiescenza di cui al primo comma, lett. a), dell'art. 3 della legge n. 965/1965, il complessivo servizio utile viene arrotondato a mese intero, trascurando la frazione del mese non superiore a quindici giorni e computando per un mese quella superiore>>.*

A sua volta l'art. 3, lett. a) di detta ultima legge dispone che:

“Nei casi di cessazione dal servizio contemplati dall'art. 1, il trattamento annuo diretto di quiescenza (...) è costituito:

a) dalla quota di pensione determinata sulla parte a) della retribuzione annua contributiva riferita alla data di cessazione dal servizio e diminuita di £ 50.000, con l'applicazione dell'aliquota indicata nell'allegato A della presente legge in corrispondenza degli anni e mesi utili>>.

La successiva legge 449/1997, all'art. 59, co. 1, lett. b), ha poi previsto che dal 1° gennaio 1998 *<< (...) b) per la determinazione dell'anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto. (...).>>.*

Ora, considerato che dal tenore letterale delle riportate disposizioni per *“frazioni di anno”* dovevano intendersi esclusivamente **i mesi**, per i trattamenti pensionistici con decorrenza dal 2 gennaio 1998,

siano essi di vecchiaia, anzianità o inabilità, si applicavano le disposizioni in materia di arrotondamenti così come previsti dall'art. 3 della legge n. 274 del 1991.

In particolare, l'anzianità complessiva utile ai fini del calcolo (misura) della prestazione è arrotondata a mese intero, trascurando o valorizzando per un mese la frazione di periodo inferiore o superiore a quindici giorni.

1.3. Inapplicabilità dell'arrotondamento a mese per sopravvenute norme.

Orbene l'arrotondamento "*a mese*" (con le eccezioni di cui in seguito) è **divenuto non più applicabile** in ragione delle modifiche normative "*medio tempore*" intervenute in tema di pensioni.

Invero, già a seguito della legge 24 dicembre 2007, n. 247, l'INPDAP (Circolare n. 7, del 13 maggio 2008), chiariva che i requisiti anagrafici e contributivi minimi per il raggiungimento della quota prevista per il pensionamento dovessero essere pienamente raggiunti, senza poter operare alcun arrotondamento.

Ciò in base al tenore letterale della nuova disciplina che prevedeva un'età minima per la maturazione del diritto con una contribuzione non inferiore a 35 anni.

Da ultimo, **la disciplina degli arrotondamenti** (prerogativa del settore pubblico, in quanto sconosciuta nel regime pensionistico privato) **è da ritenersi incompatibile** con la riforma "*Monti – Fornero*" delle pensioni attuata con l'art. 24 del d.l. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che ha introdotto nuovi e stringenti requisiti per il diritto a pensione, che si

ritiene debbano essere posseduti dagli interessati senza alcun arrotondamento per eccesso o per difetto della frazione di mese.

Invero, l'INPS con propri messaggi (n. 2974 del 30 aprile 2015 e n. 3305 del 14 maggio 2015) ha fornito ulteriori chiarimenti in merito a detti criteri, nel senso che l'anzianità contributiva, ai fini del diritto, doveva essere interamente maturata, senza arrotondamenti.

1.4. Le eccezioni che prevedono le approssimazioni al mese.

Ciò malgrado, le approssimazioni “*a mese*” (previste dall'art. 59, co. 1, lett. b) della l. 449/1997) continuavano ad operare per le seguenti prestazioni:

- 1) regime sperimentale donne, per il quale è richiesto il requisito contributivo di 35 anni (anni 34, mesi 11 e giorni 16);
- 2) pensione di inabilità a proficuo lavoro, per la quale è richiesto il requisito contributivo di 15 anni (anni 14, mesi 11 e giorni 16);
- 3) pensione di inabilità alla mansione, per la quale è richiesto il requisito contributivo di 20 anni (anni 19, mesi 11 e giorni 16);
- 4) requisito dei 40 anni al 31 dicembre 2011 (anni 39, mesi 11 e giorni 16);
- 5) lavoratori c.d. salvaguardati che raggiungono il diritto a pensione con 40 anni di contributi, indipendentemente dall'età anagrafica (anni 39, mesi 11 e giorni 16).

Perciò, la disciplina sui meccanismi di arrotondamento trovava collocazione, compiutezza ed operatività tra le condizioni legittimanti l'accesso alla pensione, di cui, con “*fictio iuris*”, inveravano una parte del requisito temporale incidente anche sulla sua misura.

Pertanto, sia l'art. 40, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 1092/1973, sia l'art. 3, della legge n. 274/1991, che l'art. 59, co. 1, lett. b) della l. n. 449/1997, per i tempi di rispettiva vigenza, trovavano applicazione al momento della cessazione del rapporto di impiego e/o di servizio e al definitivo collocamento a riposo (artt. 8 e 40 del T.U. 1092/1973), al fine di determinare il complessivo servizio utile (art. 3 l. 274/1991).

Quindi le anzianità contributive condizionanti il diritto e la misura della prestazione, caratteri che ne integravano la natura di norme eccezionali (per la loro specialità) *“non applicabili oltre i casi e i tempi in esse considerati”* (art. 14 prel.).

Da ultimo, e non certo per minore significanza, i meccanismi di arrotondamento (in specie quelli in eccesso) sono sempre forieri di aggravii di spese rispetto a quelle che si sarebbero sostenute senza il loro operare.

Ne consegue che la disciplina e i termini della loro applicazione sono una prerogativa del legislatore non dell'interprete, esercitata nel rispetto dei principi della ragionevolezza e dell'obbligo costituzionale di copertura finanziaria (artt. 81 e 97 della *“Carta fondamentale”*).

1.5 Condizioni per la fruibilità del metodo di calcolo retributivo a seguito dell'entrata in vigore della c.d. riforma “Dini”: non applicabilità della disciplina sui meccanismi di arrotondamento.

Le considerazioni suesposte escludono applicazioni analogiche della disciplina degli arrotondamenti, del tipo di quella prospettata dall'appellante, anche se in ragione di orientamenti non univoci di alcune Corti territoriali.

La legge 8 agosto 1995, n. 335 ha introdotto, tra le altre innovazioni apportate al sistema pensionistico obbligatorio e complementare, il c.d. metodo di computo contributivo, così rinnovando i meccanismi di calcolo della pensione pubblica, che sono dal 1° gennaio 1996 in funzione dei contributi versati, metodo divenuto, con la riforma “*Monti – Fornero*” del 2011, a partire dal 1° gennaio 2012, l’unico criterio di calcolo delle pensioni, in sostituzione del precedente metodo retributivo.

Con il nuovo metodo contributivo, l’importo della pensione viene determinato prendendo in considerazione l’ammontare dei contributi – calcolato in base all’aliquota di computo del 33% della retribuzione e rivalutato annualmente con un tasso legato alla crescita del P.I.L. (su media quinquennale) – versati per ogni singolo dipendente durante l’intera vita lavorativa.

Detto ammontare andrà poi a costituire un capitale individuale (montante) che, ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico, all’atto della cessazione dal servizio, sarà moltiplicato per appositi coefficienti di trasformazione correlati all’età ed alla aspettativa di vita del lavoratore e soggetti a revisione periodica.

Ne consegue che con il sistema contributivo viene superata ogni distinzione tra pensione di vecchiaia e pensione anticipata, atteso che per i neo assunti dal 1° gennaio 1996, i cui trattamenti di quiescenza saranno liquidati esclusivamente con il sistema contributivo, l’art. 1, comma 19, della legge in esame ha stabilito che le pensioni di vecchiaia e anticipata sono sostituite da una unica prestazione, denominata “*pensione di vecchiaia*”.

Il sistema contributivo, come prima accennato, si applica ai lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Il comma 12, dell'art. 1 in esame ha poi previsto l'applicazione di un sistema misto di calcolo della pensione, retributivo e contributivo, nei confronti dei lavoratori con anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995 (fatta salva la facoltà di opzione, di cui al comma 23, per la liquidazione del trattamento esclusivamente con le regole del sistema contributivo).

Per tali soggetti, la pensione risulterà composta dalla somma di tre quote:

1) - 2) la prima e la seconda, relative alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995, calcolate secondo il sistema retributivo [ossia come previsto dall'art. 13, del d.lgs. n. 503/1992, in due quote:

- **la prima quota "A"**, relativa alle anzianità contributive acquisite al 31 dicembre 1992, calcolata secondo il sistema normativo previgente, con l'applicazione della corrispondente aliquota di cui alla tab. A) della legge n. 965 del 1965, all'ultima retribuzione spettante all'atto della cessazione;
- **la seconda quota "B"**, aderente alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993 alla cessazione, determinata sulla media delle retribuzioni percepite nel periodo di riferimento di cui all'art.7 dello stesso d.lgs. n. 503 del 1992 e successive integrazioni, tenendo conto che per i servizi resi dal 1° gennaio 1995 l'aliquota pensionistica era del due per cento all'anno.

- **la terza quota**, relativa ai servizi prestati dal 1° gennaio 1996 in poi, è determinata in base al sistema contributivo.

L'attuale sistema retributivo è rimasto fermo, in base al disposto del comma 13 dello stesso art. 1, per *“I lavoratori già iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che **alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un’anzianità contributiva di almeno diciotto anni** (...)>>*, quindi solo con l’effettivo raggiungimento del diciottesimo anno di anzianità contributiva, senza che - come traspare letteralmente dall’avverbio di quantità “*almeno*”, equivalente a “*soltanto*”, inteso nel senso di minimo - al riguardo possa operarsi alcun arrotondamento.

Sicché, se è vero che ai fini del computo della predetta anzianità al 31 dicembre 1995, vanno calcolati tutti i periodi e servizi comunque utili a pensione a tale data, ivi compresi quelli riscattabili o ricongiungibili; questi ultimi andranno considerati in relazione al periodo temporale al quale si riferiscono, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda anche se successiva al 31 dicembre 1995;

Ne consegue che il limite di servizio dei diciotto anni deve essere effettivamente e pienamente raggiunto e non all’esito di una “*fictio*”, senza poter utilizzare alcun arrotondamento, espressamente escluso in radice dal carattere letterale della disposizione (art.1, comma 13, della legge n. 335 del 1995).

1.6. La giurisprudenza della Corte dei conti in materia di arrotondamento.

L’orientamento conforme della giurisprudenza delle Sezioni centrali di appello di questa Corte ha affermato il principio che l’anzianità di servizio al 31 dicembre 1995 a cui fa riferimento l’art.1,

comma 13, legge n.335/1995 debba essere computata senza arrotondamenti (cfr. ex multis,: Sezione Prima centrale n. 328/2023; Sezione Seconda centrale n.283/2022, Sezione Terza centrale n.364/2021, a cui si fa rinvio anche ai sensi dell'art. 17 disp. att. c.g.c.).

La giurisprudenza richiamata è pervenuta a tale conclusione, in quanto l'art. 1, comma 13, della legge n. 335/1995, dispone *“l’ultrattività di una regola – quella del metodo retributivo – ormai abrogata, e che pertanto, non può essere applicata oltre i casi e i tempi in essa considerati (art. 14 delle preleggi)”* (Prima Sez. Giur. Centr. App., sent. n. 204/2022).

Pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, da cui il Collegio non ritiene di discostarsi, l'anzianità di servizio al 31 dicembre 1995 deve essere computata senza arrotondamenti, non ravvisandosi i presupposti per far luogo ad interpretazioni analogiche (Prima Sez. Giur. Centr. App., sent., n. 204/2022, n. 249/2020, Terza Sez. Giur. Centr. App., sent., n. 56/2020) che, oltre a porsi comunque in contrasto con il carattere eccezionale e transitorio della norma, presupporrebbero una carenza normativa che non si rinviene, tenuto conto del chiaro e preciso tenore letterale della norma che prevede *“almeno 18 anni di anzianità contributiva”*.

Invero, l'uso da parte del legislatore dell'avverbio *“almeno”* introduce un elemento di tassatività e determinatezza, (cfr Sezione Seconda Centrale, sentenza n. 475/2019).

Ulteriormente, si osserva che il tentativo di integrazione della disposizione dell'art.1, comma 13 della legge n.335/1995 con la

disposizione dell'art.3, legge n.274/1991, deve essere respinto sulla base della diversa funzione delle norme in commento, essendo:

- la prima diretta a consentire l'ultrattività del sistema di calcolo retributivo;
- la seconda a fissare i meccanismi di accesso al trattamento di quiescenza.

Infatti, applicare arrotondamenti anche nel caso di una norma che prevede non i requisiti d'accesso al trattamento pensionistico, ma una disciplina di diritto transitorio che regola l'ultrattività di un sistema di calcolo ormai abrogato, comporterebbe un'applicazione di norme di natura eccezionale oltre i casi ed i tempi in esse considerati, con violazione dell'art. 14 disp. prel. c.c. (v. in tal senso Sezione Terza centrale n. 56/2020 - n. 97/2019).

Invero questa Sezione ha statuito che: *“applicare arrotondamenti all'art.1, comma 13 della legge 335 del 1995, prevedente non i requisiti d'accesso al trattamento pensionistico, ma una disciplina di diritto transitorio che regola l'ultrattività di un sistema di calcolo ormai abrogato, comporterebbe che tali norme, che fanno eccezione alle regole generali, vengano applicate oltre i casi ed i tempi in esse considerati, con violazione dell'art. 14 preleggi”* (Corte conti, Sez. III, n. 97/2019, n. 126/2018).

Nel caso in esame è pacifico che l'appellante non possedeva (attesa l'anzianità di servizio utile di 17 anni 11 mesi e 26 giorni), alla data del 31 dicembre 1995, il requisito dell'anzianità contributiva *“di almeno diciotto anni”* per poter fruire del calcolo del trattamento

pensionistico col metodo retributivo sino al 31 dicembre 2011, *“escludendo l’avverbio “almeno”, con valutazione legale tipica, la rilevanza di lassi temporali inferiori, ossia che non siano di “almeno 18 anni”* (Corte conti Sez. III n. 97/2019).

Pertanto, il primo motivo è infondato e va rigettato.

2. Omesso esame delle allegazioni del ricorrente e conseguente vizio di motivazione, in relazione all’applicazione delle maggiorazioni contributive previste per il servizio prestato.

Circa la mancata applicazione delle maggiorazioni contributive previste per il servizio prestato la motivazione della sentenza impugnata si rivela meramente apparente, per la mancata applicazione della maggiorazione dei 2/5 così come disciplinata all’art. 19, comma 3, del D.P.R. 1092/1973, in cui si prevede che: *“il servizio prestato a bordo delle navi in armamento o in riserva dai militari addetti alle macchine è aumentato di due quinti”*; atteso che l’appellante fa presente di aver prestato servizio con la qualifica prima di Padrone/motorista e poi di Comandante di unità navale in navigazione d’altura/motorista dal 15 luglio 1983 al 31 agosto 1983, nonché dal 24 settembre 1983 fino alla data di cessazione dal servizio (28 febbraio 2019).

Invero, contrariamente a quanto sostenuto nel gravame in esame dall’appellante XXX, si evidenzia che il beneficio di cui all’art.

19, comma 3, del D.P.R. 1092/1973, riguarda solo i militari espressamente indicati in tale norma, categoria in cui non rientra l’appellante appartenente alla polizia di Stato.

Ne consegue che anche il secondo motivo è infondato e va respinto.

3. Mancanza di motivazione in relazione all'omessa valutazione circa le istanze istruttorie avanzate.

Ad avviso dell'appellante, il provvedimento impugnato, infine, risulta del tutto carente circa la valutazione delle istanze istruttorie formulate da parte ricorrente nel corpo del ricorso, per l'evidente incongruenza, infatti, circa i dati riportati nei prospetti predisposti dalla Questura di Genova e i relativi conteggi INPS in punto contributi maturati alla data del 31 dicembre 1995

Tuttavia, parte appellante non ha fornito, neanche in questo grado di giudizio, le prova delle effettive e concrete incongruenze di cui si duole tra i prospetti predisposti dalla Questura di Genova e i relativi conteggi INPS per i contributi maturati alla data del 31 dicembre 1995.

Pertanto, anche il terzo motivo è infondato e va respinto.

4. Esito del giudizio

Il Collegio, per le suesposte motivazioni, respinge l'appello del sig. XXX con condanna alle spese liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'appello,
definitivamente pronunciando, come in motivazione

RESPINGE

l'appello G 60563 del sig. XXX e per l'effetto conferma la sentenza n. 164/2022 della Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la Sardegna in composizione monocratica, depositata il 12.07.2022.
Condanna la parte appellante al pagamento delle spese liquidate in € 800,00 in favore dell'INPS.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025.

Il Presidente e Estensore

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria 23.12.2025

Il Dirigente

f.to digitalmente

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 19, dispone che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti presenti.

Il Presidente

Tammaro Maiello

f.to digitalmente

Depositato in Segreteria 23.12.2025

Il Dirigente

f.to digitalmente

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Il Dirigente



f.to digitalmente

Depositato in segreteria il 23.12.2025